

**DELIBERAZIONE 24 APRILE 2013  
176/2013/S/EFR**

**RIFORMA PARZIALE DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA  
E IL GAS 98/2013/S/EFR, DI CHIUSURA DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER  
INOSSERVANZA DELLA DELIBERAZIONE EEN 10/10**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 24 aprile 2013

### **VISTI**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE” e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 luglio 2004, recante “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79” e il decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 luglio 2004, recante “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164” (di seguito: decreti ministeriali 20 luglio 2004);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 dicembre 2007, recante “Revisione a aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo

sviluppo delle fonti rinnovabili” (di seguito: decreto ministeriale 21 dicembre 2007);

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 dicembre 2012, recante “Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi”;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: Linee guida);
- la deliberazione dell’Autorità 16 dicembre 2004, n. 219/04;
- la deliberazione dell’Autorità 13 marzo 2008, VIS 14/08 (di seguito: deliberazione VIS 14/08);
- la deliberazione dell’Autorità 13 ottobre 2009, EEN 19/09 e s.m.i. (di seguito deliberazione EEN 19/09);
- la deliberazione dell’Autorità 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- la deliberazione dell’Autorità 16 dicembre 2009, EEN 23/09 (di seguito: deliberazione EEN 23/09);
- la deliberazione dell’Autorità 6 maggio 2010, EEN 10/10 (di seguito: deliberazione EEN 10/10);
- la deliberazione dell’Autorità 26 gennaio 2011, VIS 6/11 (di seguito: deliberazione VIS 6/11);
- l’ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Milano, Sezione Terza, 18 marzo 2011, n. 517;
- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Milano, Sezione Terza, 1 febbraio 2012, n. 351;
- la deliberazione dell’Autorità 7 marzo 2013, 98/2013/S/efr (di seguito: deliberazione 98/2013/S/efr).

## **FATTO**

1. Con deliberazione 98/2013/S/efr, l’Autorità ha irrogato, alla società Escoitalia S.r.l., una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 35.000 (trentacinquemila) per la violazione della deliberazione EEN 10/10, con la quale era stato ordinata alla medesima società la restituzione di complessivi 4.026 titoli di efficienza energetica (di seguito: TEE) di cui 1.686 di tipo I e 2.340 TEE di tipo II.
2. Con la medesima deliberazione 98/2013/S/efr, l’Autorità ha altresì ordinato, ad Escoitalia S.r.l., la restituzione, entro e non oltre tre anni dalla notifica del provvedimento, dei titoli di efficienza energetica indebitamente ricevuti e non ancora restituiti di cui alla deliberazione EEN 10/10:
  - i. disponendo che il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito: GME) ritiri immediatamente ed in via definitiva, al fine di inibirne la vendita, almeno il 70% dei titoli di efficienza energetica - connessi alle RVC presentate prima del 2 febbraio 2013 ed approvate dall’Autorità - da emettere sul conto proprietà della società;

- ii. invitando il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) a disporre che il GME ritiri in via definitiva, al fine di inibirne la vendita, almeno il 50% dei titoli di efficienza energetica da emettere in futuro - connessi alle RVC presentate a partire dal 2 febbraio 2013 ed approvate dal GSE - sul conto proprietà della società, fino alla concorrenza del restante numero di titoli di efficienza energetica indebitamente ricevuti e non ancora restituiti.
3. Con la medesima deliberazione 98/2013/S/efr, l'Autorità ha, infine, ordinato ad Escoitalia S.r.l. di prestare apposita fideiussione bancaria o assicurativa o di costituire un deposito cauzionale, entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del provvedimento, in favore del GME, a garanzia del rispetto del residuo obbligo di restituzione di cui al precedente punto 2, ii., per un importo pari al prodotto tra l'indebito residuo e il prezzo medio di scambio dei titoli di efficienza energetica registrato negli ultimi 12 mesi e pari a 92,07 euro/titoli.
4. Con nota 20 marzo 2013 (prot. Autorità 11063), la Escoitalia S.r.l. ha formulato un'istanza di riesame della deliberazione 98/2013/S/efr, chiedendo in particolare:
  - i. un piano di restituzione dei TEE, alternativo e meno oneroso rispetto a quello imposto con la deliberazione 98/2013/S/efr;
  - ii. la revoca dell'obbligo di garanzia di cui al precedente punto 3 a fronte dell'assunzione dell'impegno a non richiedere alcun trasferimento della titolarità del progetto di efficienza energetica, già approvato dall'Autorità, avente codice 0791293063810R039 fino alla totale restituzione di quanto dovuto.
  - iii. una riduzione dell'entità della sanzione, considerata sproporzionata rispetto al fatturato rilevante.
5. La società ha motivato tali richieste rilevando gravi difficoltà economico-finanziarie nelle quali la stessa verserebbe nonché l'impossibilità ad ottenere il rilascio delle suddette garanzie da parte degli istituti bancari. La società ha altresì rappresentato l'urgenza della valutazione dell'istanza in ragione delle immediate ripercussioni del piano di restituzione di cui alla deliberazione 98/2013/S/efr sui progetti di efficienza energetica già approvati.
6. Con nota 8 aprile 2013 (prot. Autorità 13155), la società ha inviato, a supporto della propria istanza, documentazione proveniente da un istituto bancario di rigetto della richiesta di rilascio di una fideiussione bancaria avanzata dalla società, in adempimento dell'obbligo imposto dalla deliberazione 98/2013/S/efr.
7. Con nota del 16 aprile 2013 (prot. Autorità 14321), il GME ha confermato, alla Direzione Consumatori e Utenti dell'Autorità, di aver ritirato, in attuazione della deliberazione 98/2013/S/efr, 73 TEE afferenti ad un'emissione automatica trimestrale di aprile 2013 sul conto proprietà della società, portando dunque l'indebito a carico della stessa a 3.953 TEE.

## VALUTAZIONE

8. Gli elementi acquisiti agli atti risultano sufficienti a giustificare una riforma parziale della deliberazione 98/2013/S/efr con riferimento alle modalità di restituzione dei TEE dovuti dalla società e all'imposizione della clausola di garanzia. In particolare

la società ha evidenziato ed adeguatamente documentato delle difficoltà economico-finanziarie nell'esatto adempimento delle prescrizioni imposte nei punti 3 e 4 del deliberato della deliberazione 98/2013/S/efr, tali da rendere opportuna, in ossequio al principio di proporzionalità, una modifica del piano di restituzione ivi previsto ed una sostituzione dell'obbligo di prestare una garanzia fideiussoria o un deposito cauzionale con quello di non richiedere alcun trasferimento della titolarità dei progetti di efficienza energetica già approvati nonché di quelli che la società presenterà in futuro nell'ambito del meccanismo, fino alla totale restituzione dei TEE ancora dovuti e di costituire, a garanzia dell'adempimento dell'obbligo restitutorio, un pegno sul progetto di efficienza energetica, già approvato dall'Autorità con deliberazione EEN 19/09 e s.m.i., identificato col codice proposta 0791293063809T015\_rev1.

9. Quanto alla richiesta di riduzione dell'entità della sanzione irrogata, occorre rammentare che la società è stata sanzionata per la mancata restituzione di 4.026 TEE che erano stati oggetto di intimazione prima con due note dell'allora Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità (del 18 marzo 2009, prot. Autorità 13026 e dell'8 giugno 2009 prot. n. 32794) e poi con due deliberazioni rispettivamente del 6 maggio 2010 (EEN 10/10) e del 26 gennaio 2011 (VIS 6/11). In tale arco temporale la società non ha mai provveduto a restituire, nonostante avesse da subito ammesso la propria responsabilità, i TEE indebitamente ricevuti. Ciò nonostante la deliberazione 98/2013/S/efr, in considerazione del connesso ordine prescrittivo imposto, si è limitata ad irrogare ad Escoitalia S.r.l. una sanzione di euro 35.000 pari a circa il 6,5% del fatturato rilevante della società e pertanto inferiore rispetto al massimo consentito dalla legge (10% del fatturato rilevante del 2010 pari a circa euro 534.781).

**RITENUTO CHE:**

10. Sia opportuno accogliere in parte l'istanza proposta da Escoitalia S.r.l. con note 20 marzo 2013 (prot. Autorità 11063) e 8 aprile 2013 (prot. Autorità 13155):
  - i. ordinando alla società la restituzione dei 3.953 TEE ancora dovuti secondo le seguenti modalità: 1.355 TEE entro e non oltre il 31 luglio 2013; 1.342 TEE entro e non oltre il 31 gennaio 2015; 1.256 TEE entro e non oltre il 31 gennaio 2016;
  - ii. prevedendo che, scaduti i termini di cui al precedente alinea, il GME provveda a verificare che i relativi TEE siano effettivamente registrati nel conto proprietà della Escoitalia S.r.l. e li annulli, mediante ritiro, dandone comunicazione all'Autorità ed al GSE;
  - iii. disponendo che, qualora dalle verifiche di cui al precedente punto ii. risulti che il numero di TEE registrati nel conto proprietà intestato ad Escoitalia S.r.l. sia inferiore a quello ordinato, il GME segnali tempestivamente all'Autorità ed al GSE l'entità del disavanzo e provveda ad annullare, mediante ritiro, il numero di TEE comunque registrati nel conto proprietà intestato ad Escoitalia S.r.l., informando l'Autorità ed il GSE in ordine agli esiti delle operazioni compiute;

- iv. sostituendo l'obbligo di prestare apposita fideiussione bancaria o assicurativa o di costituire un deposito cauzionale con l'obbligo di non richiedere alcun trasferimento della titolarità dei progetti di efficienza energetica già approvati e di quelli che la società presenterà in futuro nell'ambito del meccanismo, fino alla totale restituzione dei TEE ancora dovuti nonché con l'obbligo di costituire e trascrivere, a garanzia dell'adempimento dell'obbligo di cui al punto i., un pegno sul progetto di efficienza energetica, già approvato dall'Autorità con deliberazione EEN 19/09 e s.m.i., identificato col codice proposta 0791293063809T015\_rev1, in favore del GME.
11. L'istanza proposta non ha evidenziato elementi tali da giustificare un accoglimento della richiesta riduzione della sanzione irrogata con la deliberazione 98/2013/S/efr, che, per le ragioni esposte al precedente punto 9, risulta adeguata ai fatti e proporzionata al fatturato rilevante

### **DELIBERA**

1. di accogliere in parte, per le ragioni di cui in motivazione, l'istanza proposta dalla società Escoitalia S.r.l. con nota 20 marzo 2013 (prot. Autorità 11063) e 8 aprile 2013 (prot. Autorità 13155), riformando i punti 3 e 4 del deliberato della deliberazione 98/2013/S/efr, nei seguenti termini:
  - “3. di ordinare a Escoitalia S.r.l. la restituzione dei 3.953 titoli di efficienza energetica indebitamente ricevuti e non ancora restituiti di cui alla deliberazione EEN 10/10 stabilendo che tale restituzione debba avvenire perentoriamente entro il 31 luglio 2013 per 1.355 TEE, entro il 31 gennaio 2015 per 1.342 TEE ed entro il 31 gennaio 2016 per 1.256 TEE e disponendo che:
    - i. alle indicate scadenze il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. provveda a verificare che i TEE dovuti siano effettivamente registrati nel conto proprietà della Escoitalia S.r.l. e li annulli, mediante ritiro, dandone comunicazione all'Autorità ed al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
    - ii. qualora dalle verifiche di cui al precedente punto i. risulti che il numero di TEE registrati nel conto proprietà intestato ad Escoitalia S.r.l. è inferiore a quello ordinato, il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. segnali tempestivamente all'Autorità ed al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. l'entità del disavanzo e provveda ad annullare, mediante ritiro, il numero di TEE comunque registrati nel conto proprietà intestato ad Escoitalia S.r.l., informando l'Autorità ed il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. in ordine agli esiti delle operazioni compiute;
  - “4. di obbligare Escoitalia S.r.l. a non richiedere alcun trasferimento della titolarità dei progetti di efficienza energetica già approvati nonché di quelli che la società presenterà in futuro nell'ambito del meccanismo, fino alla totale restituzione dei 3.935 TEE dovuti e di costituire e trascrivere, a garanzia dell'adempimento dell'obbligo di cui al punto 3, un pegno sul progetto di efficienza energetica, già approvato dall'Autorità con

deliberazione EEN 19/09 e s.m.i., identificato col codice proposta 0791293063809T015\_rev1 in favore del GME entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento”.

2. di confermare il restante contenuto della deliberazione 98/2013/S/efr;
3. di disporre che il presente provvedimento non abbia efficacia retroattiva e che, pertanto, siano fatti salvi tutti gli effetti già prodotti dalla deliberazione 98/2013/S/efr;
4. di avvisare che l'inosservanza della presente deliberazione rappresenterà presupposto per l'irrogazione da parte dell'Autorità di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
5. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, ad Escoitalia S.r.l., Via Po, 2 - Località Pian dei Mori 53018 Sovicille (SI), Via Mario Pagano 41, 20145 Milano, al GSE – Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., viale Maresciallo Pilsudski, 92, 00197 Roma, al GME – Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., Largo Giuseppe Tartini, 3/4, 00198 Roma, e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

24 aprile 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*